

DOMANDE IN LIBERTÀ

Che cosa si intende per procreazione medicalmente assistita?

La procreazione, come tutti sappiamo, è un fatto naturale. Ma capita, talvolta, che problemi di natura fisica o psichica rendano impossibile ad alcune coppie di avere dei figli. Può venire in aiuto, in questi casi, la cosiddetta **procreazione medicalmente assistita** che consente di favorire artificialmente l'unione dei *gameti* maschili e femminili al fine di consentire la procreazione anche a coppie che, per difficoltà di vario genere, non riescono ad avere figli in modo naturale.

In Italia la legge n. 40 del 2004 permette questo tipo di intervento se sia stata accertata l'*infertilità* della coppia e se la fecondazione assistita è *omologa*, realizzata, cioè, con il seme del *partner* della donna.

La legge vieta, invece, la fecondazione *eterologa*, realizzata impiegando il seme donato da una terza persona estranea alla coppia e prelevato, con criteri di assoluta riservatezza, da una delle cosiddette *banche del seme*.

Perché non si può dare al figlio il cognome della madre?

Il nostro ordinamento non contiene alcuna disposizione che regoli espressamente l'attribuzione del cognome ai figli legittimi. Questi acquistano il cognome del padre sulla base di una regola deducibile da una serie di altre norme come, ad esempio, l'art. 143-bis c.c. (*la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito...*), per effetto del quale viene ad attribuirsi un unico cognome all'intero nucleo familiare.

La Corte Costituzionale, investita della questione, ha osservato (sentenza n. 61 del 2006) che l'attuale sistema è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale che non è più coerente con il principio dell'eguaglianza tra uomo e donna. Ciò non di meno, ha chiarito la Corte, l'attuale regime di attribuzione del cognome può essere modificato solo con un'apposita legge.

La scelta del nome

La scelta del nome spetta congiuntamente a entrambi i genitori ma, in caso di contrasto insanabile, la legge dispone che decida il giudice.

È comunque vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre, del fratello o della sorella viventi ed è altresì vietato imporre nomi ridicoli.

Chiunque voglia cambiare nome o aggiungere al proprio un altro nome oppure cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso, può farne domanda al prefetto (art. 89, d.p.r. n. 396/2000).

In nessun caso, però, può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri.



Foto di J. Gehring/ Shutterstock

Foto Brand X Parenting. Culver City, CA, 2001

